

PARTE SECONDA

**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE
E DELIBERAZIONI**

Sezione Prima

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CIRCOLARI

Circolare 19 aprile 1990, n. 8.

Autorizzazione all'attivazione e al funzionamento temporaneo di centri per soggiorni di vacanza frequentati da minori.

(Indirizzata a: Unità locali socio-sanitarie).

Con riferimento al «Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991», lr 20-7-1989, n. 22, si evidenzia all'art. 21 la competenza delle unità locali socio-sanitarie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'oggetto.

Con la legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 la Giunta regionale ha approvato il piano sociale regionale per il triennio 1989-1991. Nel periodo di vigenza del piano al punto 5, la Giunta regionale ha previsto che alle Ulss venga delegato il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di: colonie o case di vacanza, campeggi, centri ricreativi a carattere stagionale e diurno frequentati da minori.

L'esercizio di tale attività di vigilanza relativa all'area sociale viene indicata nei seguenti punti:

- a) accertare l'andamento dei servizi e strutture con riferimento alla politica programmatica regionale;
- b) verificare il rispetto degli aspetti sanitari ed educativo-assistenziali, strutturali;
- c) perseguire il raggiungimento e l'adeguamento delle strutture o servizi agli standards regionali.

Con riferimento agli artt. 5 e 10 della lr 7-3-1980, n. 13, i singoli responsabili di settore sociale, relativamente all'area di rispettiva competenza, svolgono l'attività di vigilanza con il metodo del lavoro integrato, con gli altri settori socio-sanitari delle Ulss.

In riferimento al citato piano vengono fornite, con la presente, alle Ulss competenti per territorio, cioè quelle in cui è ubicato l'immobile e/o dove si attua l'attività, le direttive regionali per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione e al funzionamento temporaneo nell'ambito del territorio regionale di: colonie, case di vacanza, campeggi e centri ricreativi a carattere stagionale e diurno, frequentati da minori.

1. I centri per soggiorni di vacanza di minori, oggetto di autorizzazione regionale temporanea

In base al regolamento regionale 17 dicembre 1984, n. 8 «i centri per soggiorni di vacanza di minori sono strutture comunitarie comprendenti:

- a) le colonie o case di vacanza;
- b) i campeggi; su tale punto, secondo orientamenti già

espressi dalla Giunta regionale, si precisa che ove non si tratti di campeggi (nella fattispecie campeggi mobili) che, organizzati da associazioni scoutistiche o similari e comunque aventi scopi istituzionalmente ricreativi ed educativi e con attività non rivolta a minori a qualunque titolo bisognosi (non rientranti quindi nelle nozioni di «sicurezza sociale» e di «assistenza sociale» di cui al dpr n. 616/1977 e alla legge regionale n. 55/1982), sono regolamentati dalla normativa della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31;

c) i centri ricreativi a carattere stagionale e diurno».

Sono soggetti di autorizzazione Ulss all'attivazione e funzionamento temporaneo quei centri per soggiorni di vacanza che presentano le seguenti caratteristiche:

- le strutture ricettive, attrezzate e organizzate per il soggiorno e il pernottamento di ospiti in età minorile (colonie, case di vacanza, campeggi...); oppure per il solo soggiorno diurno (campi-neve, campi-sole, Cre-Centro ricreativi estivo, Kinderheim, ecc...);
- realizzati e gestiti con finalità di servizio sociale;
- con funzione educativo-ricreativa, assolta attraverso la vita comunitaria, in zone climatiche o turistiche, oppure in ambienti socio-culturali diversi da quelli quotidiani, nel tempo libero da obblighi scolastici o di lavoro dei minori cui sono destinati;
- attivati annualmente e funzionanti per un periodo limitato, nella stagione estiva e/o invernale e, comunque non superiore complessivamente ai sei mesi.

I centri per soggiorni di vacanza funzionanti per un periodo annuale superiore ai sei mesi (es. colonie o case di vacanza permanenti) sono oggetto di autorizzazione regionale all'attivazione, trasformazione e funzionamento, secondo disposizioni impartite dalla Giunta regionale con circolare n. 75 del 26-11-1984.

2. Gli enti gestori

Tutti gli enti pubblici e privati che intendono gestire centri per soggiorni di vacanza di minori con le caratteristiche suddette, dovranno ottenere l'autorizzazione Ulss all'apertura e al funzionamento temporaneo, presentando la domanda nei tempi e con le modalità di seguito indicate.

L'autorizzazione è rilasciata dal presidente dell'Ulss competente per territorio agli enti richiedenti che all'atto della domanda presentino il riconoscimento regionale dell'idoneità professionale di cui all'art. 20 della lr n. 55/1982 e il relativo numero di iscrizione al registro regionale di cui al successivo art. 21 della citata lr n. 55/1982.

Gli enti richiedenti, in attesa della definizione delle procedure previste dagli artt. 20 e 21 della lr n. 55/1982, devono attestare all'Ulss il possesso delle seguenti condizioni e requisiti:

- assenza di fini di lucro;
- idonei livelli di qualificazione e prestazioni del personale impiegato nel centro di vacanze;
- osservanza delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie o rese in regime di convenzione;

- servizio reso in corrispondenza ai principi generali della legge regionale 15-12-1982, n. 55;
- rispetto dello standard organizzativo, funzionale e gestionale del centro per soggiorni di vacanza di minori, stabilito dal regolamento regionale 17-12-1984, n. 8;
- osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la concessione edilizia, la stabilità delle strutture in condizioni normali ed eccezionali; la sicurezza degli impianti e delle apparecchiature; la difesa dagli incendi, dai fulmini e dagli agenti atmosferici; la tutela igienica e sanitaria e, in generale, l'adozione di tutti quei provvedimenti atti a evitare situazioni di rischio e di pericolo, in relazione all'età degli ospiti.

3. I destinatari

I centri per soggiorno di vacanza di minori sono destinati a tutti i soggetti in età evolutiva (fino ai 18 anni), senza distinzioni o preclusioni in relazione al sesso e a eventuali menomazioni e handicaps.

Con le nuove norme, introdotte dal regolamento regionale già citato, viene superata la limitazione delle tradizionali forme di assistenza estiva, destinate solo ai minori bisognosi, in età scolare e normodotati.

I soggiorni di vacanza, organizzati e integrati, costituiscono un servizio sociale che va, pertanto, progettato e realizzato per rispondere a esigenze di «salute» psico-fisica e sociale, di rivitalizzazione e di sostegno allo sviluppo della personalità, per tutti i soggetti e in tutte le fasi dell'età evolutiva.

4. Il funzionamento dei centri

In base alle precedenti disposizioni regionali, il modello di soggiorno per vacanze di minori, che l'ente gestore vuol realizzare, deve essere espresso in due documenti che costituiscono anche strumenti essenziali per il funzionamento della vita comunitaria nei centri:

- a) il programma educativo-ricreativo, che orienta, finalizza e organizza allo sviluppo di aree della personalità dell'utente (intellettiva, etico-sociale, affettiva, estetica, psico-motoria, ecc.) le attività ludiche, la vita quotidiana, e i rapporti con l'ambiente;
- b) il regolamento, che stabilisce le norme essenziali di accesso al servizio, della convivenza all'interno della comunità dei rapporti con la famiglia, con particolare riferimento alla partecipazione delle stesse nella formazione del programma educativo e nella gestione del centro.

Regolamento e programma educativo dovranno necessariamente variare in rapporto all'utenza del centro e potranno dar luogo, pur nei limiti dello standard regionale, a modelli funzionali diversificati.

- A) Un primo modello può configurarsi nel centro per soggiorno di vacanza destinato ai bambini fino ai 6 anni.

Per questi utenti va considerata la necessità di conservare il rapporto con il nucleo familiare mentre si consolidano le esperienze di socializzazione dell'asilo-nido e della scuola materna.

In questi centri potrebbe essere estesa l'ospitalità anche ad altri componenti del nucleo, alla madre in particolare.

Nell'arco della giornata i familiari potrebbero godere di momenti di interrelazioni e di scambi in esperienza di gruppo, mentre il bambino è occupato in proprie attività ludiche sotto la guida del personale educativo.

La continuità del rapporto affettivo può essere assicurata dal familiare in momenti cruciali o più significativi della vita quotidiana: al risveglio; durante i pasti; quando si addormenta.

- B) Il secondo modello, attualmente più diffuso, è costituito dal soggiorno destinato ai bambini in età scolare, dai 6 agli 11 anni.

Vanno posti in rilievo, rispetto ad alcuni modelli funzionali finora espressi nella realtà veneta, i vincoli introdotti dallo standard regionale:

- il numero massimo, invalicabile, di 80 ospiti (ottanta), in ogni struttura ricettiva oppure in ogni sezione in cui dovranno articolarsi i complessi ricettivi di più ampie dimensioni.

La sezione dovrà essere autonoma, ossia disporre di un proprio programma e di proprio personale, di proprio responsabile e, inoltre, di spazi esclusivi che agevolino la formazione della vita comunitaria;

- l'articolazione degli ospiti in gruppi composti da non più di 20 ragazzi, seguiti da almeno un educatore, al fine di rendere possibile quelle dinamiche di gruppo e sociali che danno valore psicopedagogico alle vacanze tra coetanei.

- C) Il terzo modello, che nella realtà veneta viene proposto dall'associazionismo laico e religioso (associazioni, gruppi parrocchiali...), è costituito da centri per soggiorni di vacanza, destinati agli adolescenti, dai 12 ai 18 anni.

In relazione alle caratteristiche psicologiche, alle motivazioni ed esigenze proprie dell'età, i programmi socio-educativi e ricreativi, e i regolamenti di funzionamento di questi centri dovrebbero caratterizzarsi per la flessibilità, l'apertura, la poliedricità delle proposte, in modo da costituire strumenti atti a incidere, non occasionalmente, nell'esperienza dei partecipanti e nella comunità locale.

Il rapporto educatori-ospiti, che il regolamento regionale fissa in «una persona per ogni gruppo di 15-20 minori», esprime valori minimi applicabili in tutti i modelli funzionali fin qui esemplificati, anche nei centri per minori fino ai 6 anni, in considerazione della presenza e dell'apporto dato dai familiari, se presenti. Diversamente, il rapporto educatori-ospiti sarà di un addetto per 8 minori, come previsto dallo standard regionale per il servizio asilo-nido per minori di età superiore al 15° mese.

5. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'attivazione e funzionamento temporaneo di centri per soggiorni di vacanze di minori.

Le procedure per ottenere l'autorizzazione Ulss all'attivazione e funzionamento temporaneo di centri per sog-

giorni di vacanza di minori, vengono precisate come di seguito:

A) Adempimenti degli enti gestori

La domanda intesa a ottenere l'autorizzazione predetta dovrà essere presentata in 3 esemplari, di cui uno in carica legale, al presidente dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio, quaranta giorni prima della data di presunto avvio del servizio (allegato 1).

- Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato:
- l'ente gestore del centro, e il relativo codice fiscale;
 - la località ove è ubicato il centro con indicazione del nominativo del proprietario dell'edificio e del terreno;
 - gli estremi del certificato di abitabilità e agibilità dell'edificio;
 - il periodo di funzionamento con l'indicazione dell'età dei minori destinatari, delle date relative ai vari turni e al numero dei minori ospiti di ciascun turno, in ciascuna sezione;
 - il nominativo del direttore responsabile del centro e di ciascuna sezione (80 minori);
 - il nominativo del direttore sanitario.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) esemplare dello statuto dell'ente; o estremi dell'atto di costituzione o analoga certificazione;
- 2) dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore del centro attestante altresì l'impegno a risiedere nella istituzione per tutto il periodo di funzionamento;
- 3) dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore sanitario responsabile della vigilanza igienico-sanitaria sulla istituzione e dell'assistenza sanitaria ai minori ospiti, corredata dalle notizie relative allo stesso medico (generalità, indirizzo, data di laurea e abilitazione, iscrizione all'albo professionale);
- 4) organico del personale di ciascuna sezione, distinti per mansioni;
- 5) programma educativo-ricreativo;
- 6) regolamento di funzionamento;
- 7) tabella dietetica;
- 8) referto di analisi batteriologica dell'acqua potabile esistente nella struttura, qualora la stessa non sia servita dall'acquedotto pubblico;
- 9) scheda informativa struttura (allegato 2);
- 10) Marca da bollo da L. 5.000 (solo per gli enti non esonerati ai sensi del dpr 26-10-1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni).

B) Adempimenti dell'Unità locale socio-sanitaria.

Ai ricevimento della domanda di cui sopra il responsabile del settore sociale di competenza controlla l'esattezza delle indicazioni contenute nella stessa e la completezza degli allegati, provvederà:

- 1) ad acquisire agli atti, in accordo con il capo settore del settore igiene pubblica, il verbale del sopralluogo ispet-

tivo e il relativo parere di idoneità igienico-funzionale della struttura e dei servizi concordandone la data della sua effettuazione con il gestore del centro o di un suo rappresentante.

Nel caso venissero rilevate deficienze strutturali suscettibili di intervento appropriato, il rappresentante dell'Ulss formulerà le relative prescrizioni concordando altresì la data del successivo sopralluogo per l'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione.

Per i predetti sopralluoghi sono applicate a carico degli enti gestori le tariffe stabilite dall'art. 8 della lr n. 78/1980.

I sopralluoghi di cui sopra dovranno effettuarsi entro il 30 maggio:

- 2) a trasmettere copia della domanda al sindaco del comune ove insiste il centro con l'invito a provvedere al rilascio del «nulla osta» all'apertura che dovrà essere acquisito dal citato settore sociale dell'Ulss;
- 3) a inviare copia della domanda al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio perché promuova i controlli atti ad accertare il rispetto delle vigenti norme antincendio e l'esistenza di dispositivi validi per la salvaguardia e la sicurezza dei minori, del personale e dell'ambiente durante il periodo di attività del centro; le disposizioni e le prescrizioni del comando dei vigili del fuoco, saranno segnalate dal medesimo all'Ulss competente.

C) Rilascio delle autorizzazioni.

Sulla scorta delle attestazioni di cui ai paragrafi precedenti il presidente dell'Ulss competente per territorio, rilascerà, con atto formale in bollo, la prescritta autorizzazione, inviandone copia al sindaco del comune ove è ubicata la struttura e al comando provinciale dei vigili del fuoco per le rispettive competenze (Allegato 5).

D) Vigilanza educativo-assistenziale e igienico-sanitaria.

Le Ulss titolari della vigilanza, di cui al punto 5 del piano sociale regionale per il triennio 1989-1991, lr 20 luglio 1989, n. 22, provvederanno a effettuare periodiche visite ispettive utilizzando per esse l'apposito modello (allegato 4), rilasciandone o inviandone copia all'ente gestore.

Allo scopo di realizzare l'ordinato svolgimento dell'attività in favore dei minori ospiti, si raccomanda la scrupolosa osservanza dei tempi e degli adempimenti della presente.

Si ribadisce che i centri per soggiorni di vacanza di cui alla presente circolare, sono destinati ai minori e pertanto, salvo il caso di strutture destinate ai bambini fino ai 6 anni, dovrà vietarsi la ospitalità ad adulti.

Si confida nella più ampia collaborazione e si inviano distinti saluti.

Cremonese

(seguono allegati)